

(N. 1119)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1950

Concessione di un assegno di caroviveri temporaneo a favore dei pensionati dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale delle ricevitorie del lotto, ricevitori ed aiuto-ricevitori, è inquadrato fra i dipendenti statali, in forza della legge 5 giugno 1939, n. 973, sul lotto pubblico.

Il trattamento economico, base, si diversifica da quello praticato a favore del personale statale (i ricevitori sono retribuiti ad aggio sulle riscossioni; gli aiuto-ricevitori ricevono un compenso mensile dai ricevitori), ma nessuna differenza v'è nei confronti delle altre provvidenze, prima, fra tutte, l'indennità mensile di carovita, corrisposta dallo Stato sia ai ricevitori che agli aiuto-ricevitori.

Cessato dal servizio, però, detto personale perde il diritto ad ogni emolumento e ai pensionati ed ai loro superstiti viene liquidato solo un assegno vitalizio, di modestissimo importo, che fa carico al « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », costituito in Ente morale, in base alla legge 24 maggio 1943, n. 420.

Tenuto conto dei limitati mezzi di cui dispone il Fondo in parola, che hanno impedito un'adeguata rivalutazione della misura degli assegni, il personale del lotto a riposo è venuto a trovarsi in una situazione di particolare disagio e di marcata sperequazione nei confronti non solo dei pensionati dello Stato, ma anche degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Urgendo quindi provvedere a favore del personale in argomento, in analogia a quanto è stato disposto con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, nei confronti degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza sopramenzionati, è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge, con il quale viene stabilito (articolo 1) che, a partire dal 1° luglio 1949, venga concesso a favore dei titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare dall'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari

al personale del lotto » un assegno di caroviveri temporaneo nella misura rispettivamente di lire 24 mila e di lire 18 mila annue lorde.

L'articolo 2 dello schema prevede la con-

tribuzione annua da parte dello Stato di lire 12 milioni, mentre l'articolo 3 stabilisce come si debba provvedere, a norma dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, alla copertura dell'onere suddetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1949, ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare dall'« Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » è concesso un assegno di caroviveri temporaneo nella misura di lire 24.000 annue lorde a favore di titolari di assegni diretti e di lire 18.000 annue lorde a favore di titolari di assegni indiretti e di riversibilità.

Art. 2.

Lo Stato contribuisce nella spesa derivante dall'applicazione del precedente articolo con un contributo straordinario di lire 12 milioni annui a far tempo dall'esercizio 1949-1950.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere, ai termini dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sarà provveduto con riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-1950.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.